



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

ORDINANZA n.3 del 17/04/2019

Oggetto: Disposizioni di regolamentazione per le attività ed i servizi di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (TAXI e N.C.C.) all'interno degli spazi portuali. Porto di Catania.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, come novellata dal D.lgs. 04/08/2016 n.169;

VISTO l'art.7, comma 1, del D.lgs. 169/2016 che ha sostituito l'art.6 della Legge 84/94 ed ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

VISTO il decreto ministeriale 04 aprile 2017, n.126, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, riguardante l'attività istituzionali dei Porti di Augusta e Catania;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 4, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., affida alle AdSP compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lett. c), delle operazioni portuali e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali individuate con decreti ministeriali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.8, comma 3, lett. g), m) e p), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., il Presidente dell'AdSP con le modalità ivi previste:

- Coordina le attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni;
- Amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

- Dispone dei poteri di ordinanza di cui all'art.6, comma 4, lett. a);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett b), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche e integrazione, i porti di Catania e Augusta sono classificati Categoria II, classe I, e pertanto hanno funzioni: a) Commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);

VISTO il vigente piano regolatore del Porto di Catania;

VISTA l'ordinanza n.03 del 07 aprile 2017, emessa congiuntamente alla locale Capitaneria di Porto, quale disciplina dell'ingresso, della circolazione e delle aree a parcheggio, nell'ambito del Porto di Catania;

VISTA l'ordinanza n.02 C.S. del 13 gennaio 2017 mediante la quale la Gestione Commissariale pro-tempore, della ex Autorità Portuale di Catania, ha disciplinato l'utilizzo temporaneo delle banchine del porto vecchio per lo svolgimento delle operazioni portuali, in favore dei soggetti terminalisti ex artt.16 e 18 della Legge 84/94 e smi, nelle more della ultimazione dei lavori discendenti dalle criticità riscontrate nelle infrastrutture e banchine della Darsena commerciale;

VISTO il successivo atto aggiuntivo della ex Autorità Portuale di Catania, registrato al n.799 di repertorio in data 07 aprile 2017, avente ad oggetto modifiche al precedente con n. 782 di repertorio in data 11 gennaio 2017;

VISTA l'ordinanza n. 6 del 12 ottobre 2018, con la quale è stata interdetta l'operatività, fino a data da destinarsi, della navigazione e banchinamento dell'accosto n.31 della darsena commerciale, per la potenziale situazione di pericolo dovuta a fenomeni di sgrottamento presso la testata della banchina n.32 e radice della stessa banchina n.31;

ORDINA

Art.1

Soggetti destinatari del provvedimento

- 1) I soggetti destinatari della presente ordinanza sono in via diretta tutti gli operatori economici iscritti presso il registro ex art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dall'AdSP del Mare di Sicilia Orientale ed esercenti le attività di :
 - a) Servizio di trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea (taxi) ex articolo 2 della legge n° 21/1992 come modificata dalla legge n. 12/2019;
 - b) Servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) come da legge n° 21/1992 modificata dalla legge n. 12/2019;

Art. 2
**Disciplina delle attività di trasporto di persone
mediante servizio pubblico non di linea nel porto di Catania**

- 1) I soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea nonché per lo stazionamento in apposite aree pubbliche, potranno accedere alle aree portuali e sostare unicamente nelle aree individuate;
- 2) Per quanto attiene il trasporto dei passeggeri in imbarco o sbarco presso la Stazione Marittima, i soggetti di cui al comma 1 e quelli in possesso di autorizzazione al servizio di N.C.C. potranno accedere alle aree prossimali al terminal destinate al trasbordo di persone e scarico bagagli con fermata limitata al tempo strettamente necessario a compiere dette operazioni.

Art. 3
Aree di sosta per taxi in ambito portuale

- 1) Nella presente ordinanza viene individuata l'area di sosta consentita per il servizio taxi e ricompresa nell'area adiacente l'edificio ex concessione "Tripla Gassa D'amante" - lato nord per una superficie complessiva di circa 70 mq e presso cui sono individuati n. 6 stalli di misura conforme al CdS (dpr n. 495/1992) di cui n. 4 per uso Taxi e n. 2 per uso N.C.C.
- 2) L'area individuata viene graficamente rappresentata e riportata nella planimetria allegata sotto la lettera A)

Art.4
Validità della presente Ordinanza

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, che entra in vigore in data odierna hanno efficacia fino al 31/12/2019.

Art.5
Sanzioni

I contravventori alle disposizioni stabilite nella presente ordinanza saranno puniti a norma degli articoli 1161, 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art.6
Entrata in vigore e pubblicità

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed avrà validità fino al giorno 31/12/2019.

In pari data la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale all'indirizzo web www.adspmaresiciliaorientale.it.

Art.7

Obbligo di osservanza delle norme

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 8

Disposizioni transitorie

Qualunque provvedimento e/o disposizione precedentemente assunta per le fattispecie individuate nella presente ordinanza che risultasse in contrasto anche in parte con il presente atto si intende abrogata.

Art. 9

Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero, in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Catania, 17 aprile 2019

F.to Il Presidente
Avv. Andrea ANNUNZIATA

Planimetria generale



Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia orientale

AUGUSTA: Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale - 96011 Augusta (SR) / Sicily / Italy Tel.: +39 0931 971245

CATANIA: Via Dusmet, s.n. - 95131 Catania / Sicily / Italy Tel.: +39 095 535888
website: www.adspmaresiciliaorientale.it; - PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it;

Particolare area



Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia orientale

AUGUSTA: Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale - 96011 Augusta (SR) / Sicily / Italy Tel.: +39 0931 971245

CATANIA: Via Dusmet, s.n. - 95131 Catania / Sicily / Italy Tel.: +39 095 535888
website: www.adspmaresiciliaorientale.it; - PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it;